



setaccio

da: CONSIGLIO REGIONALE - STRALCIO DELLA DISCUSSIONE SUL DL 72

.....Passiamo all'emendamento numero 36.

Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Truzzu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TRUZZU PAOLO (Gruppo Misto). Io non ritiro l'emendamento, nonostante l'invito della maggioranza, però siccome sono una persona cortese annuncio che ritiro l'emendamento successivo, il numero 19. Non lo ritiro anche perché la *ratio* di questo emendamento era quella di dare un contributo alla legge, e, visto che si sta creando un Sistema Regione, l'emendamento è stato presentato per arrivare ad una dotazione organica della Regione, non ad una dotazione suddivisa sulla base dei vari enti e agenzie della struttura regionale stessa, ma creare un unico calderone in modo tale che poi anche quei processi di mobilità, di spostamento del personale fossero più fluidi e quindi risponde in pieno alle logiche e alla *ratio* dello stesso testo che stiamo oggi esaminando. L'emendamento è stato presentato per questo ovviamente il mio voto sarà favorevole.

Torniamo all'emendamento numero 36. Andiamo avanti con le dichiarazioni di voto sull'emendamento numero 36.

Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Demontis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DEMONTIS SALVATORE (PD), *relatore*. Grazie Presidente, velocemente l'invito al ritiro era proprio perché come dire non solo è coerente ma è addirittura contenuto nel testo; è il concetto del Sistema regione. Quindi per questo si diceva essendo già contenuto è inutile aggiungere un altro articolo che dice le stesse cose. Quindi certamente condividevamo e condividiamo l'articolo, ma è già in legge, se legge diventerà questo disegno di legge.

**Commento: Emendamento pienamente condivisibile, perché quanto previsto nell'emendamento non è vero che è già previsto nella legge.**

#### **Art. 8 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 (Attribuzioni delle funzioni dirigenziali)**

1. All'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole "del corpo medesimo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri dirigenti del sistema Regione, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 29.";

E' iscritto a parlare il consigliere Giorgio Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI GIORGIO (UDC). Sulla base di alcune disquisizioni di stamattina, a me ha meravigliato molto che in questo articolo 8, il comma primo lettera a) sia l'unica norma sul Corpo forestale presente in questo disegno di legge. È opportuno che eventuali modifiche alla normativa riguardante il Corpo vengano apportate in sede di discussione della specifica legge di riforma; non si comprende questo, è veramente difficile capirlo. Anche perché si è detto stamattina che di fatto bisognava evitare che qui ci fossero norme relative al personale, e questa è una norma al personale, è inutile che si voglia dire, era addirittura da estrapolare da questa legge. E voglio dire a riguardo che forse avete una scarsa conoscenza del Corpo forestale, perché voi dite che in effetti ci sono le condizioni, andando al di fuori dell'attribuzione delle funzioni dirigenziali con la direzione generale dell'area legale "è preposto un avvocato abilitato", e questa è un'altra cosa, ma all'articolo 72 a) eccetera, modifiche... "al comma 3 dopo le parole "medesimo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri dirigenti del sistema Regione" che possono svolgere quel ruolo; è pura follia questa! Perché non c'è mai stata una possibilità che il direttore generale del Corpo forestale fosse un dirigente della Regione, ovvero, in un modo molto anomalo si è scritto che poteva essere anche una persona che avesse una conoscenza specifica, professionalità ed esperienza acquisita nelle materie di competenza del Corpo forestale. Se uno non ci ha lavorato, se uno non è all'interno, forse non sa neanche che cosa fa il Corpo forestale. Il Corpo forestale è riconosciuto per il fatto che nel settore dell'investigativo è certamente all'avanguardia; ci sono 21 operatori del settore che sono presso le Procure della Repubblica e ci sono oltre 100 deleghe che vengono date direttamente ai nuclei del Corpo forestale dai Magistrati. Allora è chiaro che questo è riconosciuto da tutti, siccome non si è mai avuto il coraggio di dire con molta fermezza che il Corpo forestale costa circa 30 milioni all'anno alla Regione, potrebbe invece essere accorpato come le altre regioni allo Stato, così risparmiamo 30 milioni, perché dite che voi siete dei professoroni che sapete creare le condizioni per risparmiare, ecco, l'unico risparmio che ci può essere è quello di accorpare il Corpo forestale sardo al Corpo dello Stato, come è dappertutto. Questo perché lo dico? Perché vedete, il Corpo forestale è talmente fuori dal circuito, e chiaramente questa è una marchetta, c'è una fotografia, la vedremo, non c'è bisogno di aspettare molto, è una marchetta chiara, ma mi fanno morire di infarto perché è un Corpo particolarmente affiatato fra di loro che, di fatto, svolge un ruolo fondamentale, perché in questa loro ... la Regione gli dà anche le strutture operative perché possano fare questo tipo di lavoro, e allora voi ritenete che uno che non conosce, che non lavora presso il Corpo forestale, che è un Corpo a sé stante, diverso, possa di fatto essere un esterno? Uno comune? Potrebbe essere un laureato in scienze forestali, ma non è sufficiente, non ha un minimo di esperienza, non ha un minimo di competenza, quindi, voglio dire questo a Demontis e agli altri, questo inserimento della possibilità che un dirigente della Regione, e inizialmente c'era scritto anche fuori dalla Regione, possa ricoprire questo ruolo, non è in grado di farlo. Io sono stato Assessore dell'ambiente e so perfettamente come loro operano, conosco le loro capacità e il tipo di lavoro che fanno, vorrei capire, se l'Assessore è così cortese, che mi spieghi cosa vuol dire questo, e in qualsiasi caso, lo dico a Demontis e agli altri, anche questo è parlare di personale. Non è che il personale non va bene per il provvedimento precedente e va bene per questo; io credo che sarebbe stato corretto che per questioni di personale non venissero inserite all'interno del contesto di questa legge né per una cosa, né per l'altra. Comunque chiaramente io voterò contro e dico che questa è un'aberrazione, del resto il sindacato vi ha fatto delle osservazioni, ve le farà ancora, e credo che difficilmente si troverà una persona competente, senza avere le caratteristiche, salvo che, come ho detto prima, lo ribadisco, si voglia effettuare una classica marchetta, così come è stata sempre definita in quest'Aula, che ha soltanto il significato... marchetta è una cosa abituale, Assessore, qui dentro si usa con molta facilità, anche se qualcuno l'ha conosciuta, ma gli altri l'hanno sempre utilizzata qui dentro, e vuol dire che uno propone una cosa, oppure propone un emendamento sapendo che non sarà approvato, ma per poter dire poi all'esterno che lui lo ha proposto e invece gli altri gliel'hanno bocciato.

E' iscritto a parlare il consigliere Luigi Crisponi. Ne ha facoltà.

CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Il collega Oppi ha centrato utilizzando la parola migliore: è una norma aberrante, perché è impensabile che un dirigente, un alto dirigente della Regione possa assumere un ruolo dirigenziale in seno a un Corpo dove è prevista, per quella posizione, la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria, praticamente si deve ricostruire un percorso che è ben chiaro a chi in questo momento svolge la delicatissima funzione e il delicatissimo ruolo di agente e ufficiale di polizia giudiziaria, e sono persone che sono chiamate a un ruolo di assoluta sensibilità, delicatezza, sono persone che lavorano fianco a fianco con le Procure, fanno un lavoro di intelligence vero e proprio, quindi si tratta di persone altamente professionalizzate ma, al tempo stesso, hanno un ruolo e una funzione che gli è stata data nel momento stesso in cui hanno fatto un giuramento per assolvere a quella funzione. E' impensabile che il migliore dei dirigenti superiori, dei dirigenti

generali dell'amministrazione regionale possa, semplicemente con un articolo di legge, arrivare in quella funzione e in quel delicatissimo ruolo. Io credo che vada decisamente boicottata, votata contro su questo articolo, che prescrive esclusivamente un percorso, evidentemente fatto a modello e a fotografia, come ha già detto il collega che mi ha preceduto. Dobbiamo decisamente immaginare che invece vada preservata soprattutto la funzionalità e la professionalità degli operatori del Corpo forestale, che devono essere comandati da persone che parlano ovviamente lo stesso linguaggio, che è un linguaggio che sfocia naturalmente su terminologia su attività giuridica, ma che deve essere anche una funzione che deve trovare invece un suo percorso che non penso possa trasferirsi tout court grazie a questo semplicissimo e sbagliatissimo articolo. È un percorso altamente professionalizzante ed è un percorso che deve essere accompagnato... naturalmente è una funzione che viene esercitata, ed è impensabile che chi si è occupato oggi di cavilli burocratici, domani mattina possa essere al comando di un esercito di 1400 uomini, dimenticandosi che la sua funzione principale è proprio quella di essere un uomo delle istituzioni, o a fianco alle istituzioni più severe. Pensate un po', sono quelle che fanno anche in alcuni casi, spiacevoli e sgradevoli, tintinnare le manette, fanno scattare procedimenti di arresto, fanno scattare osservazioni e controlli anche attraverso intercettazioni telefoniche. Come si fa a delegare un pur bravo dirigente dell'amministrazione regionale? Quindi, sicuramente voto contrario da parte nostra.

E' iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Per esporre alcune considerazioni su due aspetti dell'articolo 8. Il primo per rafforzare quanto detto dai colleghi Oppi e Crisponi, ma anche con dei fatti documentali, nel senso che è in trattazione, è stato presentato dal Ministro Madia il disegno di legge 15/77 che va verso una riunificazione dei Corpi in materia di polizia in particolare, e in questo senso noi crediamo, abbiamo presentato anche una mozione a tal proposito, che l'accorpamento del Corpo forestale, come diceva l'onorevole Oppi, della Regione a quello nazionale potrebbe essere davvero una soluzione efficace. Quindi crediamo che giustamente a dirigere questo Corpo così speciale non possa andare una persona, seppur possa avere delle grandi capacità e professionalità anche elevate, ma la conoscenza del sistema, la conoscenza di una materia così particolare e speciale, crediamo che debba rientrare nelle professionalità e nell'esperienza lavorativa di chi vi opera da anni. Un altro aspetto invece che riguarda quello delle sostituzioni delle figure dirigenziali, ma devo dire, anche perché durante il mio periodo assessoriale ho avuto modo di constatare che spesso le sostituzioni dei dirigenti sono avvenute nonostante ci siano ancora a disposizione un numero di dirigenti, e come dicevamo stamattina, invece, la nostra Regione potrebbe avere bisogno di meno direttori generali e forse anche di qualche dirigente in meno, tuttavia spesso e volentieri i facenti funzioni, così chiamati, hanno veramente sopperito nella guida di alcune direzioni e di alcuni servizi che sono diventati molto importanti per l'amministrazione e hanno consentito di portare avanti, appunto, l'attività della nostra Regione stessa. Quindi noi crediamo sia giusto che vengano inseriti principi e regole, però sinceramente vi dico che quanto scritto per quanto riguarda alcuni criteri, e cioè la salvaguardia... adesso non riesco a ritrovare proprio le parole esatte, però ci sembra che veramente siano state messe delle cose aberranti. Cerchiamo dei criteri. Abbiamo proposto anche degli emendamenti soppressivi per alcune cose estremiste che proprio ci sembrano assurde. La Regione non deve essere portata a una necessità assoluta di bene ambientale, di salvaguardia o così di chissà cos'altro. Molte volte basta che non si faccia un impegno o una determinazione di carattere finanziario e vengono meno veramente tante ragioni della nostra attività legislativa e amministrativa. Quindi io credo che forse sulla parte che riguarda i criteri dei facenti funzioni alcune cose vadano riviste. Abbiamo approvato ed è stata migliorata in Commissione la parte, aggiungendo anche quella che riguarda l'acquisizione di beni e servizi importanti, però, ecco, crediamo che non si debba proprio arrivare al limite, cioè sono dei criteri assolutamente improponibili.

E' iscritto a parlare il consigliere Salvatore Demontis. Ne ha facoltà.

DEMONTIS SALVATORE (PD), *relatore di maggioranza*. Presidente, in realtà l'articolo 8, come gli altri, va nel segno della semplificazione. Intanto introduciamo delle misure volte a garantire la continuità amministrativa in caso di, diciamo in generale, assenza dei direttori generali e dei direttori di servizi, non più per automatismo, cioè per il più anziano, ma invece per designazione perché anche qua riteniamo che l'organo politico debba dare gli obiettivi e debba anche poter scegliere i dirigenti.

Sulla questione del Corpo forestale il ragionamento che facciamo è semplice. Noi riteniamo che il direttore generale, non solo in questo caso ma in generale, in tutti i casi, non debba essere necessariamente un esperto della materia. Il direttore generale oggi è un *manager*, questo deve fare, deve riuscire a gestire nel migliore dei modi la struttura che gli è affidata, non necessariamente essere un esperto. È il ragionamento che abbiamo portato e che quindi ha originato l'articolo del quale stiamo parlando.

Sulle questioni dei facenti funzioni, anche qua con la mobilità nell'intero sistema Regione, quindi con la disponibilità di tanti dirigenti di altre agenzie e della stessa Regione nei diversi settori, riteniamo che l'esercizio dei facenti funzioni possa essere ridotto ai casi previsti dal disegno di legge, e cioè a inderogabili esigenze per la salvaguardia della salute, dell'incolumità delle persone, nonché della sicurezza dei luoghi. È anche vero che molti hanno svolto certamente funzioni importanti per la Regione, è pur vero che in alcuni casi può anche essere stata una posizione di privilegio; noi riteniamo che, invece, si debba il più possibile utilizzare la procedura concorsuale. Ci sono anche delle altre cose però. C'è la possibilità di revoca degli apicali non appena la Giunta si insedia. Noi rivendichiamo poteri, tra virgolette, all'organo politico, questa è una delle altre cose dell'articolo 8, non si devono aspettare 12 mesi, sempre per la stessa motivazione, perché la programmazione strategica è della politica e della politica è anche la scelta dei direttori generali. Da ultimo misure di contenimento della spesa pubblica perché si stabilisce che negli enti e nelle agenzie facenti parte del sistema Regione il corrispettivo del direttore generale non possa superare quelli iniziali della Regione, quindi gli attuali emolumenti dei direttori generali, e ancora che negli enti e nelle agenzie facenti parte del sistema Regione la figura del direttore generale coincida con quella del direttore di servizio, quindi ci sia un unico dirigente. Questo è l'articolo 8, che è molto più complesso, non perché non sia importante evidentemente, ma del semplice Corpo forestale e dei facenti funzioni...

**Comento:** Occorre ricordare che vi è già una norma che prevede che "le posizioni dirigenziali del CFVA possono essere ricoperte da dirigenti provenienti dalle altre articolazioni della Regione o dagli enti

**22 bis (LR n.26/1985) - (Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale) (art.5 della LR.n.16-11 - Sentenza Corte Costituzionale n.212/2012)**

1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

3. Nelle more dell'approvazione del regolamento, è attribuita la qualifica di dirigente del CFVA:

a) al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), alla data del 30 giugno 2011;

b) è stata dichiarata incostituzionale, nella sostanza, prevedeva l'inquadramento in dirigenza di facenti funzioni.

4. Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare vacanti, in attesa della disciplina organica di cui al comma 1, possono essere ricoperte tramite assegnazione temporanea di dirigenti provenienti dalle altre articolazioni della Regione o dagli enti.

## **Art. 8 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 (Attribuzioni delle funzioni dirigenziali)**

1. All'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

d) il comma 4 bis è sostituito dai seguenti:

"4 bis. La Giunta regionale, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e nei limiti del 10 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema Regione, può autorizzare, per inderogabili esigenze di salvaguardia della salute e della incolumità delle persone, nonché di sicurezza dei luoghi, l'attribuzione temporanea delle funzioni di cui al comma 4 a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

## **Art. 9 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 (Sostituzione dei direttori generali e dei direttori di servizio)**

4. In caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, comma 4 bis, sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.

5. Il direttore generale entro trenta giorni dal suo insediamento, sentito il direttore di servizio, individua con proprio provvedimento, per ciascun servizio, il funzionario in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale che può svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore di servizio.

**Commento: Il contenuto ci cui alla lettera d), dell'art.8, parrebbe essere incostituzionale (di conseguenza anche i commi successivi ad esso collegati), come pure i contenuti dei commi 4 e 5 dell'art.9; peraltro la situazione perdura da anni. I contenuti sono similari a quelli della legge regionale della Regione Abruzzo, bocciati dalla Corte Costituzionale.**

Legge Regionale della Regione Abruzzo:

### **Art. 2**

#### **(Misure di contenimento alla spesa delle ADSU, modifica alla L.R. 91/1994)**

1. L'articolo 19 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 19 - (Dirigente)**

1. Nelle more del processo di riordino delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari, ad ogni Azienda è preposto un Dirigente, scelto tra i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il cui incarico è conferito ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo).
2. Al Dirigente sono attribuiti le competenze, le responsabilità ed il trattamento economico propri del dirigente di Servizio regionale in base alla normativa vigente in materia.
3. Sono fatti salvi i contratti da direttore in essere alla data del 1° dicembre 2012 sottoscritti a norma della L.R. 77/1999, entro il limite quinquennale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche).
4. Nel rispetto del criterio della rotazione di cui al comma 4 dell'articolo 20 della L.R. 77/1999, i dirigenti delle ADSU per i quali, alla data del 1° dicembre 2012, l'incarico abbia superato la durata di sette anni, tornano in disponibilità per il successivo incarico nelle forme e con le modalità di cui alla medesima L.R. 77/1999.
5. Nel caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico di dirigente al personale dirigente presente nei ruoli dell'ente, quest'ultimo, considerato in esubero, transita direttamente nei ruoli regionali ed è collocato tra il personale a disposizione della Direzione "Affari del Personale".
6. In caso di assenza o impedimento del Dirigente derivante da qualsiasi motivo, al fine di garantire il funzionamento delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario, le funzioni attribuite al dirigente sono svolte, per il tempo in cui perdura l'assenza o l'impedimento ed in ogni caso nei limiti previsti dalla L.R. 77/1999, da un Funzionario che abbia i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale con il grado più elevato e, in caso di più funzionari, da quello con anzianità di servizio più elevata nella qualifica.
7. Per il periodo di svolgimento delle funzioni di cui al comma 6 al funzionario è riconosciuto il trattamento economico spettante al dirigente".

**SENTENZA N. 17 - ANNO 2014 - LA CORTE COSTITUZIONALE - 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale – IPA);**